Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 26/11/2020

FATTO

Il ricorrente è cointestatario di n. 3 buoni fruttiferi postali ordinari, nello specifico:

- BFP n. 157 di £ 250.000, emesso il 07/01/1989, appartenente alla serie "Q", riscosso per l'importo di € 1.443,71;
- BFP n. 56 di £ 250.000, emesso il 01/08/1988, appartenente alla serie "Q", riscosso per l'importo di € 1.408,20;
- BFP n. 151 di £ 2.000.000, emesso il 07/01/1989, appartenente alla serie "Q/P", riscosso per l'importo di € 11.550,66.

Riferisce di avere riscosso i titoli in data 07/01/2020, per un importo inferiore a quello dovuto sulla base dei calcoli effettuati in sede di verifica.
Per i due buoni della serie "Q", segnala inoltre, come incongruenza, il fatto che pur essendo i buoni di uguale importo e uguale rendimento, abbia avuto luogo una differente liquidazione.
Per il buono della serie "Q/P", evidenzia inoltre che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi restando, quindi, valida l'originaria dicitura (*es.* "*più lire 28.715 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*").
Il ricorrente chiede:
"- per il Buono Ordinario n. 157 serie Q N. OP 380 RBOY CPFR il ricalcolo degli interessi con riconoscimento della somma aggiuntiva di €. 122,45

- per il Buono Ordinario n. 56 serie Q N. OP 381 RBOY CPFR il ricalcolo degli interessi con riconoscimento della somma aggiuntiva di €. 155,96
- per il Buono Ordinario n. 151 serie Q N. OP 382 RBOY CPFR il ricalcolo degli interessi con riconoscimento della somma aggiuntiva di €. 7.844,23
Quindi si chiede la rettifica del calcolo degli interessi maturati per i motivi sopra esposti ed il rimborso della somma complessiva di €. 8.122,64".
Costituitosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* che *ratione materiae*.
Sotto il primo profilo, rileva che il *petitum* del ricorso in oggetto, riguardando i rendimenti dei buoni, atterrebbe a vizi genetici del negozio e si fonderebbe su un comportamento tenuto dall'intermediario tra il 1988 ed il 1989, quando è avvenuta la sottoscrizione dei buoni, mentre la competenza dell'Arbitro bancario e finanziario sussiste relativamente alle controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Pertanto, eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro sulla controversia.
Cita l'orientamento condiviso dell'Arbitro, secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF")"* (*ex multis*, Collegio di Bologna, decisione n. 7097/20).
Argomenta a tale riguardo che con la sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei buoni fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", che nel caso di specie è avvenuto, nel 1989.
A sostegno della propria ricostruzione, l'intermediario osserva che il "comportamento" di cui si discute è relativo alla consegna dei buoni, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per per delimitare la competenza temporale dell'ABF sarebbe invece costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato.
Quanto al secondo profilo di incompetenza, l'intermediario sottolinea che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e che, con il D. lgs. 284/1999 relativo al "*Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", il Legislatore ha demandato a decreti del Ministro del tesoro, adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti di stabilire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori, secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale, diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B..
Svolge, a tal fine, un'ampia ricognizione della normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce gli aspetti di specialità, riepilogando in ordine cronologico le norme speciali, dal DPR del 29.03.1973 n. 156 fino al D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003 n. 326, che ha disposto la trasformazione dell'Emittente in società per azioni.
Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario, rileva che esso è definito dall'art. 128-bis, comma 1, del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela e dalla delibera n. 275 del 29 luglio 2008 del CICR.
Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della normativa sull'ABF, sottolinea che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, essendo escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.
Asserisce, quindi, che, ancor prima della speciale disciplina che regola la materia, l'insussistenza della competenza dell'Arbitro deriverebbe principalmente dalla qualificazione dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari, categoria espressamente esclusa dall'ambito della cognizione (oggettiva) dell'ABF dalle relative Disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.
In definitiva, osserva l'intermediario, *"dal quadro normativo sopra delineato risulta che i buoni postali fruttiferi e i prodotti della raccolta postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario"*.
Discenderebbe da ciò che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nel perimetro della competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario.
Nel merito, con riferimento ai BFP appartenenti alla serie "Q", l'intermediario chiarisce anzitutto che questa è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Precisa che il rendimento dei Buoni è *"calcolato in base ad un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30esimo anno successivo all'emissione"*
La resistente ritiene che la differenza riscontrata dal ricorrente sarebbe da imputare al criterio alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale ovvero dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Al riguardo, fa presente che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986 gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.
Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1°gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
La diversa valutazione del ricorrente sarebbe pertanto riconducibile alla capitalizzazione annuale degli interessi al lordo dell'imposta, in applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF (sul punto, decisione n. 4141/2015 del Collegio di Coordinamento).

Con riferimento al BFP appartenente alla serie "Q/P", l'intermediario fa presente che i buoni appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986.
Tali buoni sono stati emessi su moduli cartacei della precedente serie "P", come consentito dal decreto stesso, aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.
Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.
La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "*esattamente*" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.
Aggiunge inoltre che l'art. 5 ha previsto l'apposizione di un timbro contenente soltanto l'indicazione dei nuovi tassi e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, in quanto quest'ultimo rimaneva rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto.
Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.
Da ultimo, la resistente afferma che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF in una nota del 15.02.2018, che riporta.
Contesta anche il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa all'erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile.
A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Catania, ordd. del 28.03.2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 03/12/18); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e la sentenza del Trib. di Milano del 07/11/19, che avrebbe fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.
L'intermediario chiede, pertanto:
"*- in via preliminare:*

- *l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;*
- *dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;*
- *nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto*

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio."
In sede di repliche, quanto alle eccezioni di incompetenza, il ricorrente ne contesta l'infondatezza, posto che la materia del contendere risale al momento della riscossione, in cui si è palesata la differenza tra gli interessi corrisposti e quelli riportati sul retro dei buoni e che l'Arbitro si è già espresso su questioni analoghe, citando a conferma la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento.
Soggiunge che l'intermediario non ha focalizzato pienamente la questione, precisando che per i buoni della serie "Q", *"non si contesta l'applicazione degli interessi ma un errore nel calcolo degli stessi probabilmente dovuto ad un problema di approssimazione".* A tal fine, allega un prospetto di calcolo dei rendimenti, precisando che *"per gli anni dal 21° al 30° vanno aggiunte, come riportato sul retro del buono, £. 32.818 lorde per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, che al netto delle ritenute del 12,50% diventano pari a £. 28.715 a bimestre";*

segnala inoltre che questi buoni, di uguale importo e uguale rendimento, abbiano dato luogo ad una liquidazione differente.
Riguardo al buono della serie "Q/P", rileva che l'intermediario ha modificato per i primi 20 anni i rendimenti dei buoni della serie P inserendo con timbro quelli della serie Q, ma non variando l'importo fisso bimestrale di £ 516.300 previsto come rendimento da applicarsi dal 21° al 30° anno.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione, formulata dall'intermediario, di inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, rilevando che il BPF oggetto di lite è stato sottoscritto in un momento (1989) che esula dalla competenza temporale dell'Arbitro (operazioni o comportamenti posti in essere dal 01/01/2009).
Sul punto, si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». Se è vero che i BPF dei quali si tratta sono stati emessi in data anteriore, tuttavia il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009 (in tal senso, v. Coll. Milano, dec. n. 206/14).
Parimenti non meritevole l'ulteriore eccezione, formulata dall'intermediario, circa l'incompetenza per materia dell'Arbitro in materia di buoni fruttiferi, rivestendo gli stessi la natura di prodotti finanziari.
Al riguardo, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia precisano che "*All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*" (cfr. Sez. I, par. 4).
Inoltre, le citate disposizioni definiscono quali "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF: "*le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento".* Sul punto, si rileva che l'orientamento consolidato dell'ABF considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; sotto il profilo soggettivo, i buoni fruttiferi rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144 (come rilevato da Coll. Coord. 5673/2013, *infra*).
Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di tre buoni fruttiferi emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, rilasciati, i primi due (***056 e ***157) su modulo cartaceo riportante

la serie "Q", il secondo (***151) su modulo cartaceo riportante la serie "P" e un timbro indicante la serie "*Q/P*".
Con riferimento ai primi due buoni, non essendoci alcun timbro a correzione della serie di appartenenza, né degli interessi dovuti al sottoscrittore, la questione riguarda la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, atteso che il ricorrente chiede la rettifica del calcolo degli interessi maturati secondo i rendimenti indicati sul retro dei buoni; inoltre, in sede di repliche, precisando che la doglianza non riguarda *"l'applicazione degli interessi ma un errore nel calcolo degli stessi"*, ritiene che per gli ultimi dieci anni debba comunque applicarsi l'importo fisso indicato sul retro del titolo.
Nel merito, si rammenta che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1° ottobre 1987).
Sul punto, il Collegio evidenzia che la tabella riportata a tergo dei documenti non riporta i rendimenti corretti in quanto non tiene conto di quanto statuisce l'art. 7, DM Tesoro del 23 giugno 1997, a mente del quale "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". In particolare, da detta tabella si evince che, contrariamente a quanto stabilito dalla disposizione richiamata, la capitalizzazione è calcolata al lordo della ritenuta fiscale. Il che spiega l'errore di calcolo compiuto dal ricorrente il quale, per i primi venti anni del titolo, tiene conto dell'importo riportato nella suddetta e non corretta tabella, ovvero di una somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale; e, per il computo degli interessi dal ventunesimo anno di vita del titolo, sviluppa il proprio calcolo avendo come punto di partenza una somma che contiene una capitalizzazione degli interessi errata. In questa prospettiva, il Collegio, richiamando il proprio orientamento secondo cui, se con riferimento ai tassi devono applicarsi le condizioni risultanti al titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi trova applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisione n. 21919/2018), ritiene che il calcolo effettuato dal ricorrente non sia corretto e che debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate, ovvero applicando le trattenute stabilite ex legge. Da accogliersi pertanto sono le eccezioni sollevate dall'intermediario: il differente e maggior importo richiesto dal ricorrente è da imputarsi alla mancata applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi calcolati per i primi venti anni di vita del titolo, come previsto dalla normativa vigente alla data di emissione dei titoli. In particolare, l'errore commesso dal ricorrente sta nell'aver calcolato il rendimento del titolo a far data dal bimestre successivo al ventesimo anno avendo come punto di partenza un montante (capitale più interessi maturati fino a quel momento) al lordo e non a netto della ritenuta fiscale, abolita solo a far data dall'entrata in vigore del DL n. 239/1996. Questa interpretazione è stata di recente avallata dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20), che ha precisato che, una volta chiarito che la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti di una serie, per i primi venti anni, e quello in regime di capitalizzazione semplice di un'altra serie, per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido".

Non può pertanto essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad alcuna ulteriore differenza". (Coll. Bari, dec. n. 7982/2020)
Quanto, invece, al buono della serie Q/P (n. ***151), l'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q/P, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, i timbri apposti sui buoni nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*
Orbene, per quanto concerne il buono in esame, l'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q/P operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, i timbri apposti sui buoni nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.
A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20).
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del titolo in questione, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale serie Q/P n. ***151, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS